


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

MEDICINA LEGALE E LEGISLAZIONE VETERINARIA

RASSEGNA  
DI DIRITTO, LEGISLAZIONE  
E  
MEDICINA LEGALE  
VETERINARIA

ANNO XVII





**RASSEGNA  
DI DIRITTO, LEGISLAZIONE  
E  
MEDICINA LEGALE VETERINARIA**

**ANNO XVII**

Reg. Trib. Di Milano N. 174/67 del 29 maggio 1967-ISSN 0300-3485

**Redazione**

Direttore editoriale

Prof. Giancarlo Ruffo

Direttore scientifico

Prof.ssa Paola Fossati

Progetto grafico di copertina ed impaginazione

Luca Modolo

**Hanno collaborato a questo numero**

Dott. Mauro ferri  
Dott. Roberto Vigano  
Dott.ssa Elisa Armaroli



M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

---

# **METODI DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*) NELLE AREE PROTETTE: ANALISI DELLE NORMATIVE IN ITALIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI CATTURATI**

**WILD BOAR (*Sus scrofa*) CONTAINMENT METHODS  
IN PROTECTED AREAS: ANALYSIS OF ITALIAN  
LEGISLATION WITH PARTICULAR REFERENCE TO  
THE WELFARE OF CAPTURED ANIMALS**

3

---

**MAURO FERRI(1), ROBERTO VIGANO (1), ELISA ARMAROLI (1)(3)**

(1)DMV- Società Italiana di Ecopatologia della Fauna, via Celeria 10, Milano

(2)DMV-Studio Associato AlpVet, piazza Venzaghi 2, Busto Arsizio (VA)

(3)DMV-Studio Associato Geco, piazza Pighini 7, Scandiano (RE)

**Parole chiave:** cinghiale, *Sus scrofa*, selvaggina, catture, controllo, benessere animale

**Keyword:** wild boar, animal welfare, capture, selective cull



M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

---

### **Riassunto**

Il cinghiale (*Sus scrofa*) nel nostro Paese ha quasi rischiato l'estinzione negli anni '50 del secolo scorso. Da allora, a causa di introduzioni/re-introduzioni e ripopolamenti a scopo venatorio sostenuti sia da amministrazioni locali sia attraverso immissioni illegali praticate dai cacciatori, è diventato una specie problematica, la cui gestione richiede misure attente e lungimiranti. Per dare risposta al crescente problema dei danni alle coltivazioni ed alle biocenosi si stanno affermando, anche in aree chiuse all'attività venatoria, piani di limitazione e controllo che, oltre agli abbattimenti selettivi, tendono ad avvalersi soprattutto della cattura a mezzo di impianti fissi e mobili. Il destino degli animali catturati rappresenta un punto critico della gestione, non solo legato all'efficacia di tale prassi, ma soprattutto per ciò che concerne la tutela del benessere degli animali. È infatti sempre più comune assistere alla cessione di cinghiali catturati ad allevamenti di selvaggina, Aziende Faunistiche Venatorie e/o Aziende Agri-Turistico Venatorie, ovvero a recinti di addestramento di cani da caccia. Non ultimo appare contrario alle indicazioni di benessere animale anche il trasporto di cinghiali vivi verso impianti di macellazione, in quanto tale aspetto è di fatto escluso dalle normative europee per la tutela del benessere degli animali trasportati e degli animali gestiti nei macelli. In considerazione di queste pratiche, vengono formulate raccomandazioni per ricondurre le attività di cattura nell'ambito della filiera della fauna selvatica abbattuta.

### **Abstract**

During 1950s in Italy wild boar (*Sus scrofa*) was close to extinction. Then, several introduction, re-introduction and restocking operations have been legally carried out by local administrations, or illegally by hunters for hunting purpose, so as to make the management of this species particularly problematic and needing a careful and farsighted approach. In order to limit the increasing damage to crops and biocenosis, containment plans have been carried out, even in hunting-free areas, through selective cull and capture with steady or movable cage. The destination of captured animals is the critical point of this kind of management, not only for the effectiveness of this practice but above all for animal welfare. Often these animals are destined to game farms, private hunting areas or hunting dogs training areas. Moreover, transport of live wild boars to slaughterhouses does not respect animal welfare standards and is in contrast with European legislation for animal welfare during transport and animal management in slaughterhouse. Considering the current practices, the authors outline the current legislative framework on the subject and propose indications to include the activities of wild boar containment within the commercial chain of wild game meat.

Moreover, the transport of alive wild boars to slaughterhouses is in contrast with European Regulation admitting this transport only for listed farmed animals. Considering the above-mentioned practices, the Authors outline the current legislative framework on the subject, and in the context of the activities of containment of wild boars, ask for an immediate suppression of the animals directly on the capture location, avoiding any subsequent handling and transport.

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

## INTRODUZIONE:

### UNA SPECIE PROBLEMATICA

La popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) è cresciuta in modo significativo in tutta Europa negli ultimi decenni (Massei *et al.*, 2015). Sul territorio italiano la presenza e l'espansione del cinghiale è correlata sia ad immissioni ufficiali finanziate da Enti locali (Monaco *et al.*, 2010) sia ad immissioni illegali gestite direttamente dai cacciatori (Scandura *et al.*, 2011; Regione Piemonte, 2008;), con l'ingresso sul territorio nazionale di cinghiali provenienti fin dagli anni '50 del secolo scorso principalmente dall'Est Europa, che si sono incrociati con le residue popolazioni locali ed anche con maiali domestici bradi (Massei e Toso, 1993) causando un aumento delle taglie ed anche del tasso riproduttivo (Scandura *et al.*, 2011).

Oltre agli aspetti di origine antropica, relativi alla proliferazione del cinghiale, occorre segnalare il suo tasso riproduttivo che consente di raddoppiare la popolazione anche in un solo anno (Bieber e Ruf, 2005). Inoltre, l'adattabilità ai diversi habitat (Geisser e Roper 2005) incluse le città (Stillfried *et al.*, 2017), la dieta diversificata (Schley e Roper 2003) e la mancanza di predatori naturali una volta svezati (Servanty *et al.*, 2011), rappresentano ulteriori fattori di ordine biologico che hanno contribuito all'espansione della specie. Nemmeno l'espansione dell'areale del lupo (*Canis lupus*), legata principalmente proprio alla presenza stessa del cinghiale, è stata sufficiente a contenere la presenza del suide nel nostro territorio nazionale.

Concentrazioni troppo elevate di cinghiali causano danni all'agricoltura, aumentano il rischio di incidenti

automobilistici (Putzu *et al.*, 2014; Putman *et al.*, 2011) e incidono sugli ecosistemi locali (Barrios e Ballari 2012), influiscono su flora e fauna locale (Foster *et al.*, 2014) e sulla dinamica di alcune patologie (EFSA, 2017; EFSA 2009) rendendo essenziale l'identificazione di strumenti e strategie per ridurre le loro popolazioni (Frackowiak *et al.*, 2013; Massei *et al.*, 2011; Giacomelli *et al.*, 2018). La caccia è tra le cause principali della mortalità dei cinghiali selvatici (Keuling *et al.*, 2013; Toïgo *et al.*, 2008), ma è anche uno dei metodi più controversi per ridurre il numero (Giacomelli *et al.*, 2017). Una revisione della letteratura mostra che la caccia di fatto non può essere in grado da sola di ottenere una forte riduzione della popolazione di cinghiali (EFSA, 2014; Massei *et al.*, 2015; Giacomelli *et al.*, 2017; Giacomelli *et al.*, 2018) e che occorre adottare sistemi di prevenzione e di gestione in grado di contenere non solo la specie, ma soprattutto i conflitti con le attività antropiche e l'ambiente naturale (Monaco *et al.*, 2010).

Da decenni si susseguono pertanto dibattiti che cercano di individuare un equilibrio gestionale fra le criticità e le potenzialità che caratterizzano questa specie (AA.VV., 2015; AA.VV., 1986) ma nella sostanza non si trovano soluzioni comuni fra i sostenitori e i detrattori di una specie che in effetti può essere facilmente considerata, a seconda del punto di vista, sia come *calamità* che come *risorsa* (Ferri, 1998). In tale contesto la gestione pertanto richiede una forte condivisione di finalità allargata alle varie categorie interessate, agricoltori compresi.

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

## 1.LA GESTIONE DEL CINGHIALE NELLE AREE PROTETTE

Nelle Aree protette nazionali la gestione delle specie problematiche è disciplinata dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "*Legge quadro sulle aree protette*" (Testo coordinato aggiornato al DPR 16 aprile 2013) che prevede "*eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco*", norma che corrisponde alla analoga del comma 6 dell'art. 22 previsto per le Aree protette regionali. Ambedue le norme trovano corrispondenza nel comma 2 dell'art 19 della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", che approfondisce il ben più generico "*squilibri ecologici*" alla base delle motivazioni delle norme della L. 394/1991 chiarendo che "*Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia*" stabilendo che "*Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*" e solo "*Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*" Attualmente, i parchi attivano la loro procedura unicamente in base alla Legge Quadro 394/1991 ma le linee guida

dell'ISPRA per la gestione del Cinghiale nelle Aree protette (Monaco *et al.*, 2010) riprendono ed integrano quelle più generali per la gestione della specie (Monaco *et al.*, 2003; Massei e Toso, 1993) delle quali costituiscono la modalità applicativa più cautelativa ed adattata alle peculiarità di un territorio in cui l'attività venatoria non è ammessa se non nelle aree contigue, ove esse siano istituite.

Il controllo numerico è infine previsto anche a livello sovranazionale nell'art. 9, commi 1 e 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 ("*Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*"), nell'art. 9, commi 1-4 della Direttiva (CEE) del 2 aprile 1979, n. 409 in materia di "*Conservazione degli uccelli selvatici*" e nell'art. 16, comma 1 della Direttiva (CEE) del 21 maggio 1992, n. 43, "*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*".

## 2.ABBATTIMENTI E CATTURE PER FINALITÀ DI CONTROLLO

In genere nelle aree cacciabili (Comprensori Alpini, Ambiti Territoriali di caccia, Aziende venatorie) il piano di controllo dovrebbe costituire una risposta straordinaria ad un insufficiente prelievo venatorio, e in genere le due attività devono essere ben pianificate per integrarsi fra di loro per ottenere i migliori risultati possibili (Giacomelli *et al.*, 2017). Per un'Area protetta la situazione è diversa, in quanto mancando di attività venatoria (a meno che non abbia un'area contigua – Cfr. Art. 32 L. 394/1991) è necessario individuare metodi di controllo numerico efficaci,

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

efficienti e sostenibili anche dal punto di vista economico, quale unica possibilità di approccio alla gestione della fauna problematica. Quindi un Parco oltre che alla prevenzione (metodi indiretti) può ricorrere anche a metodi diretti quali gli abbattimenti e le catture (Massei e Toso, 1993).

Gli abbattimenti selettivi devono essere svolti da personale formato all'uso di armi, mediante tecniche di caccia all'aspetto, alla cerca o alla girata, mentre per le catture si ricorre a strumenti quali recinti o trappole, fisse e/o mobili (Massei e Toso, 1993; Monaco *et al.*, 2003; Monaco, *et al.* 2010) utilizzati da personale dipendente o da persone autorizzate ed addestrate allo scopo. Sulla efficacia ed efficienza degli abbattimenti in controllo sono disponibili dati da diverse esperienze (Ferri, 1998; Monaco *et al.*, 2003; Monaco, *et al.* 2010) come anche per l'altrettanto importante metodo delle catture con gabbie e recinti (Monaco, *et al.* 2003; Monaco, *et al.* 2010). Tuttavia, risulta che in alcune situazioni, per cosiddetta "prassi", le femmine gravide ed i cinghialetti striati, vengano liberati dalle gabbie, come pubblicamente illustrato anche con l'ausilio di filmati durante convegni (Striglione, *com. pers.* 2015 durante il Seminario della C.I.A., 2015) e pubblicato da diversi organi di stampa locale (Bottone, 2017), ripresi anche dalla stampa nazionale. La liberazione di suddetti soggetti, contraddice il principio stesso di un piano di limitazione o controllo di una specie scegliendo deliberatamente di limitare il reclutamento della specie, in quanto a fronte della necessità di dover incidere sulla popolazione con un prelievo concorrente con l'elevatissimo

Incremento Utile Annuo della specie, pari al 90-180% con un rapporto sessi 1:1 (Massei e Toso, 1993), il rifiuto di mantenere la cattura di striati e di femmine gravide con piccoli, più che a tendere al contenimento della popolazione tende a mantenere costante nel tempo la possibilità di approvvigionarsi di capi da catturare e da vendere, quale finalità evidentemente prevalente e a scapito della esigenza di dover massimizzare gli effetti di riduzione della popolazione. Eppure, l'esigenza di prelevare annualmente quantità maggiori all'Incremento Utile Annuo costituisce un principio fondamentale (Massei e Toso, 1993) e non si vede come possa essere possibile conseguire un tale obiettivo escludendo dalle catture la base della normale struttura di una popolazione di cinghiali che è notoriamente basata soprattutto sugli animali più giovani (Monaco *et al.*, 2003).

### 3.DESTINAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI: LA CESSIONE DI ANIMALI VIVI

A seguito di un'inchiesta del 2005, è risultato che se 3 Parchi destinavano al rilascio i cinghiali catturati ben altri 7 Parchi li rivendevano, prevalentemente ad Aziende faunistiche che li destinavano ad aree recintate, totalizzando ben 2799 capi venduti, pari al 36% dei 7843 del totale prelevato (Monaco *et al.*, 2010). La possibilità di destinare i cinghiali catturati al rilascio in altre aree, oltre che criticabile per numerose motivazioni ecologiche, faunistiche, ambientali, epidemiologiche ed economiche, è stata vietata, a ragion veduta, dall'art 7, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015,

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

n. 221, in materia di “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” che tuttavia ha di fatto incentivato la vendita di cinghiali catturati ad Aziende faunistiche e ad allevamenti di selvaggina, con più di un dubbio sia sulla legittimità che sulla opportunità di simili scelte. Le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette (Monaco *et al.*, 2010) ritengono criticabile che alcune Aree protette cedano i capi catturati alle Aziende Agrituristiche Venatorie per la caccia in recinto perché favorirebbe una “*gestione artificiale della specie che presenta notevoli aspetti negativi di carattere biologico, sanitario e culturale*” ma senza rilevare l’illiceità di una simile condotta in considerazione dell’art. 16, comma 1, b) della L. 157/1992 che tassativamente prevede per le Aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV) la possibilità di “*l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento*”. Occorre inoltre considerare che in non poche AATV i recinti sono utilizzati anche per l’addestramento di cani da braccata al cinghiale, concretizzando quindi un destino radicalmente contraddittorio per animali per i quali durante la cattura le stesse linee guida raccomandano “*la minimizzazione dello stress psicofisico per l'animale*” (Monaco *et al.*, 2010). Tale aspetto porta quindi in primo piano la questione del benessere animale da valutare con riferimento alle particolari e delicate esigenze di animali selvatici catturati: da un lato un recinto di destinazione, per quanto apparentemente

grande, non permette ai cinghiali di sottrarsi agli assalti delle mute di cani che quindi sono facilitate nel bloccarli e nell’assalirli, dall’altro non è certo da ignorare che è prassi diffusa sottoporre i cinghiali a sommarî interventi di taglio delle “difese” (canini) per evitare ferite anche mortali sui cani soggetti ad addestramento. Pertanto, in considerazione della natura selvatica dei cinghiali catturati e di quel rispetto per la loro integrità psicofisica, la destinazione di cinghiali catturati alle Aziende faunistiche in genere dovrebbe essere assolutamente vietata, al pari di ogni altra destinazione a recinti di AATV o di Zone/Campi di addestramento per cani da caccia, anche in base all’approccio alla sensibilità nei confronti dei maltrattamenti sugli animali riformata dalla modifica del Codice Penale operata dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189 “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali*”.

Anche la possibilità di cedere i cinghiali catturati ad allevamenti di selvaggina da carne, indicata dalle linee guida del 2010, dovrebbe essere scrupolosamente evitata, certamente per i motivi di tutela della integrità psicofisica dei soggetti selvatici, non adattabili ad ambienti chiusi, ma anche, e soprattutto, per la assoluta inopportunità di mettere in contatto la filiera degli animali allevati con i cicli silvestri di agenti eziologici di rilevanza sanitaria e zoo-economica. Da questo punto di vista anche il dettato dell’art. 7 della L. 221/2015 circa la possibilità di immettere i cinghiali eccezionalmente nelle AFV e nelle AATV adeguatamente recintate andrebbe letto intendendo che non deve essere possibile immettervi capi provenienti da catture ma di limitarne l’applicazione ai soli soggetti provenienti

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

dalla filiera della selvaggina allevata e senza pregresse promiscuità con quella a vita libera.

#### **4.DESTINAZIONE DEI CINGHIALI CATTURATI: TRASPORTO DI ANIMALI VIVI A MACELLI**

Le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette (Monaco *et al.*, 2010) confermano che diversi Enti di gestione di Aree protette autorizzano il trasporto di cinghiali catturati agli impianti di macellazione. Tale situazione impone l'analisi di due aspetti molto critici dal punto di vista del benessere animale: la macellazione ed il trasporto.

È utile esaminare i punti in questo ordine e non cronologicamente, per rendere più semplice l'esame delle criticità dal punto di vista della tutela del benessere animale. Infatti, se si fa riferimento al Regolamento (CE) del 24 settembre 2009, n. 1099, "relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento", di questo è sufficiente citare l'ultimo periodo del *considerandum* n. 10 che recita esplicitamente "L'abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento".

I *consideranda* in premessa al Regolamento ne contestualizzano il principale obiettivo, legato al benessere e alla tutela degli animali *allevati* allo scopo di ottenerne prodotti (soprattutto alimentari, ma non solo) e il già citato *considerandum* n. 10 elenca le specie domestiche tradizionalmente allevate ("cavalli, asini, bovini, pecore, capre o suini"). Le uniche specie selvatiche trattate, all'interno del *considerandum* n. 6, sono cervidi, caprini, struzzi e quaglie,

le quali sono prese in considerazione solo nel caso in cui siano allevate. Ne consegue la non applicabilità del suddetto Regolamento alla fauna selvatica a vita libera. Del resto il benessere degli animali allevati e inviati al macello è stato posto all'attenzione della pubblica opinione anglosassone dal clamore di alcune inchieste dei primi anni '60 (Harrison 1964; Brambell 1965) e da allora molta strada è stata fatta nella società e nelle istituzioni anche europee in cui il Reg. (CE) 1099/2009 nel *considerandum* n. 2, recitando che "l'abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all'abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti", si sofferma sulle reazioni negative oggettive da evitare scrupolosamente mentre il corpo normativo del Regolamento stesso ha lo scopo di definire una puntuale tutela del benessere animale durante tutto il processo di macellazione e soprattutto durante tutte le "operazioni correlate:[...]maneggiamento, stabulazione, immobilizzazione" (art. 2, comma b, Reg. 1009/2009), nel rispetto del normale comportamento di animali domestici abituati alla presenza dell'uomo e ad essere da questo avvicinati, toccati, manipolati, alimentati, stimolati con la voce, con gli odori, con gli strumenti e gli attrezzi normalmente parte della vita di allevamento. E ciò spiega bene la motivazione di fondo della esclusione dei selvatici che per definizione non dipendono dall'uomo, e quindi non sono né a stretto contatto né abituati ad essere da lui manipolati. Tutto

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

ciò chiarisce come lo stabilimento di macellazione sia perciò una destinazione non contemplata per gestire le operazioni correlate all'abbattimento di animali selvatici. Di conseguenza si può ora comprendere che anche il trasporto di cinghiali vivi ad un macello e tutte le operazioni correlate (ricattura nel recinto di cattura, eventuale incassamento, carico, trasporto, scarico, eventuale stabulazione di sosta, avvio allo stordimento) sono da ritenersi di per sé inammissibili dal punto di vista di tutela del benessere animale perché costituiscono *“una serie continua di situazioni stressogene inutili e facilmente evitabili”* (Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004), stante l'obbligo di evitare sempre agli animali stress e sofferenze facilmente evitabili.

Relativamente al trasporto, è improprio cercare nel Reg. (CE) del 22 dicembre 2004, n. 1/2005 *“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”* un avallo o un'esclusione esplicita per il trasporto di selvatici catturati al macello. Infatti, sebbene tale regolamento si applichi certamente a tutti i vertebrati, non può essere invocato per l'applicazione ai selvatici destinati al macello perché tale destinazione è esclusa esplicitamente; pertanto, lo si può applicare a tutela del benessere del trasporto ad un sito adatto solo per animali selvatici che devono continuare a vivere. Quindi oltre alla illegittima destinazione ad un macello, si somma l'illegittima procedura del trasporto al macello di animali di per sé ivi intrasportabili.

## **5.CINGHIALI CATTURATI E INVIATI VIVI AI MACELLI EQUIPARANDO IL RECINTO DI CATTURA AD UN ALLEVAMENTO**

Le esigenze di tracciabilità dei cinghiali selvatici trasportati vivi ai macelli stanno diffondendo la prassi di assegnare al singolo impianto di cattura un Codice Aziendale identificativo secondo lo standard della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) per gli allevamenti di animali domestici e selvatici. In tal modo ogni trasporto ed ogni arrivo ai macelli vedrebbe accompagnati gli animali da documenti analoghi ai Mod. 4 prescritti, in origine, per documentare la provenienza di animali allevati e pertanto recanti una serie di pertinenti informazioni che sono messe a tutela della salute animale ed umana.

È chiaro che una volta fatta la scelta, impropria, di inviare cinghiali selvatici vivi ad un impianto di macellazione, sia il trasportatore sia allo stabilimento avranno necessità di dimostrare la tracciabilità dei lotti inviati dall'amministrazione che ha realizzato la cattura. Tuttavia, c'è da considerare che la pratica di trasformare un impianto di cattura in un allevamento con codice BDN in realtà apre ad altre criticità. Infatti, un allevamento ha un proprietario e un custode degli animali che devono fornire garanzie sui documenti di accompagnamento riguardo: allevamento di nascita, prevenzione vaccinale, uso del farmaco, alimentazione, benessere in allevamento. Inoltre, essi stessi sono legati ad altri adempimenti, quali ad esempio il carico/scarico dei soggetti dai registri dell'allevamento, la valutazione dei flussi in allevamento, il carico/scarico dei farmaci, i piani vaccinali, la

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

valutazione del rischio per la singola unità produttiva al fine di pianificare sorveglianza, vigilanza e controlli. Ma di tutto ciò il binomio codice aziendale e Mod. 4 non fornisce nulla. Anzi, in caso di necessità di verificare aspetti, ad esempio, epidemiologici sui selvatici, questa informazione finirebbe per documentare lo *status* di un allevamento irregolare e con effetti equivoci e fuorvianti, come ad esempio sul livello di implementazione del piano vaccinale per la malattia di Aujeszky oppure sull'esito di accertamenti previsti nel Piano nazionale residui. La soluzione di registrare in BDN i recinti di cattura come allevamenti si presenta a tutti gli effetti come un inutile *escamotage*, per di più potenzialmente capace di generare dannosi equivoci anche su vasta scala.

La gestione corretta è ampiamente regolamentata nel Reg. (CE) del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce “*norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*” e dall’Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006, n. 2477, che sancisce che “*Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione di capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell’ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzate o battute di caccia organizzate. In questo caso le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito nel punto 1.18, sezione I dell’allegato I del Reg. n. 853/2004/CE, per essere sottoposte a visita ispettiva ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo*

*veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.*”

La chiarezza di tale paragrafo non lascia dubbi sul fatto che al macello, identificato come Centro di lavorazione della selvaggina (CLS) e opportunamente registrato, debbano giungere *carcasse*, e non soggetti vivi. Le Regioni, in applicazione al suddetto regolamento comunitario, hanno quindi deliberato pubblicando modelli di tracciabilità delle carcasse destinate ai CLS, in cui è specificata la provenienza dei capi, la persona formata deputata ad effettuare la visita *ante-mortem*, la descrizione di eventuali segni o sintomi di anomalie patologiche, ed altri dati necessari per la certificazione del prodotto.

## **6. QUALE SOLUZIONE PER I CINGHIALI CATTURATI E DA AVVIARE ALLA FILIERA DELLA CARNE DI SELVAGGINA?**

Nel caso si voglia destinare alla filiera della carne le specie di fauna viventi allo stato selvatico, il Reg. (CE) 853/2004 prevede tassativamente la destinazione ad un Centro di lavorazione selvaggina riconosciuto, dove i capi pervengono dopo l’abbattimento sul campo. Occorre segnalare che nel suddetto Regolamento non vi è la distinzione di status tra selvaggina selvatica cacciata e quella abbattuta o catturata in attività di controllo ai sensi dell’art. 19 della L. 157/1992 o dell’art. 7 e 22 della L. 394/1991. Infatti, la terminologia del legislatore europeo distingue esclusivamente tra “*selvaggina selvatica*” e “*selvaggina allevata*” (FR: *gibier sauvage Vs gibier d’élevage*; ENG: *wild game Vs farmed game*; D: *frei lebendes Wild Vs Farmwild*; ...) ma nel contesto di ogni gruppo non opera

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

differenze fra abbattimento in regime di caccia e di controllo né tantomeno distingue fra abbattimento diretto o cattura dato che alcuni Paesi membri ammettono la caccia anche tramite trappolaggio. Ne deriva che al legislatore europeo interessa esclusivamente distinguere le modalità operative tra “selvatici allo stato libero” e “specie selvatiche allevate”, al fine di definire gli aspetti specifici di tutela del benessere nei riguardi di animali abituati allo stato libero e di altri invece dipendenti di fatto dall'uomo. In pratica non è rilevante per l'Unione Europea che un animale vivente allo stato libero possa essere abbattuto o catturato né che l'abbattimento/cattura sia fatto per interesse personale o per finalità di pubblica utilità: ciò che rimane rilevante sono le garanzie per la tutela del benessere animale evitando manipolazioni (situazioni stressogene) *inutili e facilmente evitabili*.

A tale proposito l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA, 2006) ha pubblicato delle linee guida per l'abbattimento di fauna selvatica al fine di limitare ogni situazione di stress legata a manipolazione e trasporto, considerando anche il fatto che la qualità igienico-sanitaria e organolettica del prodotto finale possono essere influenzate negativamente dallo stress.

Pertanto, garanzie per la tutela del benessere di animali selvatici catturati allo stato libero per essere destinati alla filiera della carne di selvaggina sono facilmente assicurabili sviluppando procedure che si muovono all'interno della categoria “*selvaggina abbattuta*” secondo il Reg. (CE) 853/2004, badando di assicurare quanto segue:

- impianti di cattura (recinti, gabbie) predisposti per facilitare

l'abbattimento direttamente nella struttura o comunque minimizzando le manipolazioni limitandosi a quelle strettamente necessarie a confinarli in spazi ristretti in cui operare l'abbattimento;

1. adeguata formazione ed aggiornamento del personale addetto alla cattura e di quello addetto agli abbattimenti (se diversi), per assicurarne la massima condivisione degli obiettivi di tutela del benessere animale e di prevenzione e garanzia degli aspetti legati all'igiene ed alla sicurezza alimentare;
2. abbattimento nella struttura di cattura o di confinamento locale, minimizzando gli impatti stressogeni; la localizzazione della struttura, la sua tipologia e le caratteristiche dei materiali possono permettere il tiro senza avvicinarsi alle strutture e agli animali, in altri casi è possibile ricorrere ad adatte schermature che possono impedire ai soggetti catturati di vedere gli operatori in avvicinamento ed appostati direttamente dietro una parete della struttura, in altri è possibile predisporre dispositivi schermati per sospingere gli animali verso aree o strutture predisposte per il confinamento e l'abbattimento e in genere la casistica delle possibili soluzioni si avvantaggia anche di migliorie ed accorgimenti frutto dell'esperienza locale e

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

- dell'aumento del livello di condivisione fra gli addetti;
3. formazione ed aggiornamento degli addetti alle catture e agli abbattimenti, alla messa in atto delle buone pratiche igienico-sanitarie pre e post abbattimento, in modo da disporre di personale formato a fornire allo stabilimento di destinazione le pertinenti informazioni sullo stato degli animali prima e dopo l'abbattimento a garanzia dell'obbligo di tracciabilità;
  4. sollecita identificazione dei singoli capi dopo l'abbattimento, procedendo subito alla iugulazione, all'eviscerazione addominale ed eventualmente anche a quella toracica secondo le buone pratiche e secondo le disposizioni del Servizio Veterinario, che terrà conto anche delle caratteristiche e tempistiche delle fasi del trasporto post abbattimento, ed eventuale custodia in una cella frigorifera locale (centro di raccolta) preliminari all'arrivo al Centro di lavorazione selvaggina;
  5. disponibilità di contenitori per uso alimentare protetti (cassette con coperchio, sacchi chiudibili) per i visceri bianchi e/o rossi, da identificare ai fini di tracciabilità per correlarli al capo di origine e accompagnare capi e contenitori con apposita dichiarazione per lo stabilimento di destinazione; è possibile semplificare l'inoltro dei capi allo stabilimento evitando che vi arrivino con i visceri addominali e/o toracici al seguito, abilitando un numero sufficiente di addetti al ruolo di "persona formata" ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, All. III, Sez. IV, Cap. 1, in grado quindi di raccogliere le pertinenti informazioni sulla condizione pre-abbattimento e post-abbattimento e sulle condizioni rilevate sui visceri che, in caso di assenza di aspetti anomali o di dubbi, potranno non accompagnare i capi abbattuti allo stabilimento. In caso di aspetti anomali o di dubbi, la dichiarazione di accompagnamento sarà di estrema utilità per il Veterinario Ufficiale dello stabilimento che potrà esaminare il capo con i suoi visceri;
  6. documentazione per singoli capi o per lotti giornalieri, ai fini di tracciabilità, contenente informazioni su data ed ora dell'intervento, generalità dell'operatore, comune, località e coordinate dell'impianto di cattura georeferenziato, specie e classe di età dei capi, identificazione dei singoli capi e dei contenitori dei loro visceri, eventuali dichiarazioni della persona formata che ha esaminato i capi, comune e indirizzo del centro di raccolta, data di presa in carico e scarico al centro di raccolta;
  7. mezzi adatti per il trasporto dei capi abbattuti ed eviscerati, non ammassati, preferibilmente appesi

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

e comunque protetti da polvere e insetti, anche con contenitori o strutture chiuse anche attivamente refrigerate in caso di lunghi percorsi specie se durante stagioni miti o d'estate;

8. *“Centri di raccolta”* dei capi abbattuti e cioè celle frigorifere di capacità adeguata ai volumi e alla intensità degli abbattimenti, localizzate in modo da facilitare la sollecita attivazione della catena del freddo il più vicino possibile alle zone di cattura e abbattimento, con l'obiettivo di facilitare la sosta a livello locale dei capi abbattuti in raccordo con le esigenze logistiche e con i turni di esercizio dei Centri di lavorazione selvaggina riconosciuti CE; i Centri di raccolta caratterizzati da adeguata movimentazione dovrebbero poter disporre anche di una cella destinata al solo raffreddamento rapido (abbattimento) dei capi appena consegnati, in modo da poterli inserire fra altri custoditi a pari condizioni di temperatura, evitando quindi aumenti di temperatura dei capi già custoditi;
9. registro di carico e scarico del centro di raccolta (cella frigorifera locale) dove i capi sostano in attesa di proseguire per lo stabilimento di destinazione.

In genere l'investimento economico nella logistica sopradescritta costituisce solo un complemento del ben più ampio investimento comunque necessario per assicurare catture efficienti ed efficaci e in più il nuovo assetto assicura la pronta

e corretta disponibilità di eccellente materia prima in quantità e flussi molto adatti a stimolare piccoli imprenditori locali con laboratori a candidare le loro strutture al riconoscimento quali piccoli Centri di lavorazione selvaggina abbattuta o Laboratori autorizzati capaci di immettere nel circuito locale una risorsa pregiata adattissima al km 0 per le rivendite al dettaglio e per la ristorazione locale.

### CONCLUSIONI

La gestione dei cinghiali catturati in esecuzione di progetti di controllo delle popolazioni selvatiche per finalità di pubblico interesse, dovrebbe essere indirizzata sull'obiettivo cardine del benessere animale, semplicemente evitando di imporre manipolazioni e qualunque situazione stressogena inutile e facilmente evitabile alla fauna selvatica a vita libera, ricorrendo a procedure ordinarie basate sulla normativa corrente e su esperienze consolidate. Sostenere che l'abbattimento con arma da fuoco o proiettile captivo da eseguire sul posto costituisca una pratica non etica per un'Area protetta, così come l'abitudine di liberare femmine gravide e cinghialetti striati dopo la cattura, dimostra la prevalenza di un approccio esclusivamente ideologico ed irrazionale, dannoso per il benessere degli animali catturati perché basato su spinte emotive che inoltre non tengono conto della reale esigenza dei risultati da conseguire sulle popolazioni. A ciò si aggiunge l'ipocrisia di lasciare ad altri il compito di sopprimere i soggetti catturati dopo aver, per giunta, imposto a tali animali una lunga serie di situazioni stressogene facilmente evitabili.



M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

---

Infine, attenendosi alle norme vigenti, citate nel testo, non si comprende in quale modo, ad oggi, i cinghiali catturati all'interno di aree protette possano essere destinati, a seconda delle situazioni, ad allevamenti di selvaggina per scopi alimentari, a recinti di caccia a pagamento di Aziende Faunistiche Venatorie o peggio di Aziende Turistiche Venatorie, a recinti di Campi e Zone di Addestramento cani da caccia, ovvero trasportati a stabilimenti di macellazione in cui sono ammissibili solo animali domestici o specie selvatiche allevate. La soluzione alle criticità esaminate consiste semplicemente nel ricondurre nell'alveo naturale della filiera della selvaggina selvatica, normata esaustivamente da regolamenti europei e, in fin dei conti, anche potenzialmente più interessante per dare avvio ad una gestione più consapevole di una potenziale risorsa di estremo interesse economico soprattutto per lo sviluppo di un articolato indotto locale.

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV., 1986. Atti del Convegno regionale “Il Cinghiale ieri, oggi e domani”, Provincia di Siena

AA.VV., 2015. Convegno “Verso una gestione sostenibile dei grandi Mammiferi in Italia: uno sguardo oltre l'emergenza Cinghiale”, Regione Emilia-Romagna.

Barrios-Garcias M., Ballari S., 2012. *Impact of wild boar Sus scrofa in its introduced and native range: a review.* Biological invasions, 14: 2283-2300

Bieber C., Ruf T., 2005. *Population dynamics in wild boar Sus scrofa: ecology, elasticity of growth rate and implications for the management of pulsed resource consumers.* Journal of Applied Ecology, 42: 1203-1213

Bottone F., 2017. *Cinghiali: le catture nei Parchi sono maltrattamenti, solo gli abbattimenti selettivi sono etici.* L'Eco dell'Alto Molise – Vastese, 17 dicembre 2017; <http://www.ecoaltomolise.net/cinghiali-le-catture-nei-parchi-maltrattamenti-solo-gli-abbattimenti-selettivi-etici/>

Brambell F.W.R., 1965, *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems.* His Majesty's Stationery Office, ISBN 0108502864

Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) d'Abruzzo, 2015. Giornata seminariale “I danni da fauna selvatica in Abruzzo: un progetto

unitario per trasformare l'emergenza In opportunità per il territorio”, Centro Espositivo C.C.I.A.A. di Chieti 13 marzo 2015

Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, accordo n. 2477 del 9 febbraio 2006. Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”

Convenzione di Berna del 1979. *Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

European Food Safety Authority (EFSA), 2006. *The welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail.* Annex to the EFSA Journal (2006), 326: 1-18

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

- European Food Safety Authority (EFSA), 2009. *Control and eradication of Classic Swine Fever in wild boar*. Annex to the EFSA Journal (2009), 932: 1-18
- European Food Safety Authority (EFSA), 2014. *Evaluation of possible mitigation measures to prevent introduction and spread of African swine fever virus through wild boar*. Annex to the EFSA Journal (2014), 12: 1-23
- European Food Safety Authority (EFSA), 2017. *Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland*. EFSA Journal (2017), 15(11): 5068
- Ferri M., 1998. *Il cinghiale, calamità o risorsa?* Amministrazione Provinciale di Modena
- Foster C.N., Barton P.S., Lindenmayer D.B., 2014. *Effects of large native herbivores on other animals*. Journal of Applied Ecology, 51: 929-938
- Frackowiak W., Gorczyca S., Merta D., Wojciuch-Ploskonka M., 2013. *Factors affecting the level of damage by wild boar in farmland in north-eastern Poland*. Pest management science, 69: 362-366
- Geisser H., Reyer H.U., 2005. *The influence of food and temperature on population density of wild boar Sus scrofa in the Thurgau (Switzerland)*. Journal of Zoology, 267: 89-96
- Giacomelli S., Gibbert M., Viganò R., 2017. *Challenges in wild boar management: balancing the demands of hunters and the public*. Organizations and the Natural Environment – Academy Management Proceedings 2017:1 12562; DOI:10.5465/AMBPP.2017.12562
- Giacomelli S., Gibbert M., Viganò R., 2018. *Community Empowerment for Managing Wild Boar: A Longitudinal Case-Study of Northern Italy 2001-2018*. Ecology and Society 23(4): 12
- Harrison R., 1964 - *Animal Machines, The New Factory Fanning Industry*. London, Vincent Stuart Ltd., 1964
- Keuling O., Baubet E., Duscher A., Ebert C., Fischer C., Monaco A., Podgórski T., Prevot C., Ronnenberg K., Sodeikat G., Stier N., Thurfjell H., 2013. *Mortality rates of wild boar Sus scrofa L. in central Europe*. European Journal of Wildlife Research 59(6): 805-814
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - *Testo coordinato aggiornato al DPR 16.04.2013*
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*. G.U., Serie Generale n. 46 del 25-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 41
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 - *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, e successivi strumenti di applicazione*.

M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 -  
*Disposizioni in materia ambientale  
per promuovere misure di green  
economy e per il contenimento  
dell'uso eccessivo di risorse naturali.*  
GU n. 13 del 18/01/2016

Massei G., S. Toso, 1993. *Biologia e  
gestione del Cinghiale.* Istituto  
Nazionale per la Fauna  
Selvatica. Documenti Tecnici. 5

Massei, G., Roy, S. and Bunting, R.,  
2011. *Too many hogs? A review of  
methods to mitigate impact by wild  
boar and feral hogs.* Human–Wildlife  
Interactions, 5: 79-99

Massei G., Kindberg J., Licoppe A.,  
Gačić D., Šprem N., Kamler J.,  
Baubet E., Hohmann U., Monaco A.,  
Ozoliņš J., Cellina S., Podgórski T.,  
Fonseca C., Markov N., Pokorný B.,  
Rosell C., Náhlik A., 2015. *Wild boar  
populations up, numbers of hunters  
down? A review of trends and  
implications for Europe.* Pest  
management science, 71: 492-500

Monaco A., Franzetti B., Pedrotti L.,  
Toso S., 2003. *Linee guida per la  
gestione del Cinghiale.* Min. Politiche  
Agricole e Forestali - Ist. Naz. Fauna  
Selvatica, pp. 116

Monaco A., Carnevali L., Toso S., 2010.  
*Linee guida per la gestione del  
Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree  
protette.* 2° edizione. Quad. Cons.  
Natura, 34, Min. Ambiente – ISPRA

Putman R., Apollonio M., Andersen R.,  
2011. *Ungulate management in*

*Europe: problems and practices.*  
Cambridge University Press,  
Cambridge, UK , (2011) , 410 pp.  
ISBN: 978-0-521-76059-1

Putzu N., Bonetto D., Civallero V.,  
Fenoglio S., Meneguz P.G., Preacco  
N., Tizzani P., 2014. *Temporal  
patterns of ungulate-vehicle collisions  
in a subalpine Italian region.* Italian  
Journal of Zoology, 81:3, 463-470

Regione Piemonte. 2008. *Studio delle  
caratteristiche genetiche delle  
popolazioni di cinghiale presenti in  
Piemonte.*  
[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/osserv\\_faun/dwd/prog\\_ricerca/cinghiale.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/osserv_faun/dwd/prog_ricerca/cinghiale.pdf)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del  
Parlamento europeo e del Consiglio  
del 29 aprile 2004 che stabilisce  
norme specifiche in materia di igiene  
per gli alimenti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1/2005 del  
Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla  
protezione degli animali durante il  
trasporto e le operazioni correlate che  
modifica le direttive 64/432/CEE e  
93/119/CE e il regolamento (CE) n.  
1255/97

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del  
Consiglio del 24 settembre 2009  
relativo alla protezione degli animali  
durante l'abbattimento

Scandura M., Iacolina L., Apollonio M.,  
2011. *Genetic diversity in the  
European wild boar Sus scrofa:  
phylogeography, population structure  
and wild x domestic hybridization.*



M. FERRI, E. ARMAROLI, R. VIGANO.,

---

Mammal review, 41: 125-137

Schley L., Roper T.J., 2003. *Diet of wild boar Sus scrofa in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops.* Mammal review, 33: 43-56

Servanty S., Gaillard J.M., Ronchi F., Focardi S., Baubet E., Gimenez O., 2011. *Influence of harvesting pressure on demographic tactics: implications for wildlife management.* Journal of Applied Ecology, 48: 835-843

Stillfried M., Fickel J., Börner K., Wittstatt U., Heddergott M., Ortmann S., Kramer-Schadt S., Frantz A.C., 2017. *Do cities represent sources, sinks or isolated islands for urban wild boar population structure?* Journal of Applied Ecology, 54: 272-281

Toïgo C., Servanty S., Gaillard J.M., Brandt S., Baubet E., 2008. *Disentangling natural from hunting mortality in an intensively hunted wild boar population.* Journal of Wildlife Management, 72: 1532-1539